



Città Metropolitana di Roma Capitale

e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99904247
del 26/09/2018**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria
FLAVIA Matrigiani

Responsabile del Procedimento
MASSIMO Paternostro

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio ATO2
quale centro di responsabilita'
in data 26/09/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3954 del 26/09/2018

Oggetto: Conferimento di incarico di collaborazione, a titolo gratuito all'ing. ALESSANDRO Piotti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATO2

Ing. PATERNOSTRO Massimo

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da FLAVIA Matrigiani e dal responsabile del procedimento MASSIMO Paternostro;

Premesso

che a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994 la Regione Lazio stabilì con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del SII la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che a seguito di tale scelta istituzionale l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica così come confermato ad esempio dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che la D.G.R. del Lazio n. 626 del 21 dicembre 2012 pubblicata sul BUR ordinario n. 36 del 2 maggio 2013, nelle more di una revisione organica della L.R. 6/1996 impartì l'indirizzo che le convenzioni di cooperazione stipulate dai Comuni e dalle Province del Lazio ai sensi L.R. 6/1996 dovevano considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni statali e regionali allora in vigore;

che Successivamente la Regione Lazio ha provveduto con la L.R. n. 5 del 4 aprile 2014 all'emanazione di apposita legge regionale finalizzata alla ricostituzione degli enti d'ambito;

che tale legge stabilisce, all'art. 6 comma 3, che *"il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico"*, inoltre l'art. 5 comma 1 stabilisce: *"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue"*;

che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2320/2017 pubblicata il 16 maggio 2017 ha precisato che *"l'abrogazione dell'art. 148 del D.Legisl. 152/2006, che prevedeva autorità d'ambito dotate di personalità giuridica, implica soltanto, ai presenti fini, che il trasferimento delle competenze organizzative e gestionali avvenga nei confronti di un soggetto privo di personalità giuridica, ovvero l'attuale Ente d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale"*;

che il comma 99 dell'art 17 della L.R. n. 9 del 14 agosto 2017 ha demandato alla Giunta Regionale l'individuazione con apposita D.G.R. dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che la D.G.R. n. 56 del 6 febbraio 2018 pubblicata sul supplemento n. 2 del BUR n. 20 dell'8 marzo 2018 ha suddiviso il territorio laziale in ambiti territoriali diversi da quelli individuati nella L.R 6/1996 ed ha demandato ad un successivo atto l'approvazione dello schema della convenzione di cooperazione inerenti i rapporti tra gli enti locali dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018 la Regione Lazio ha sospeso l'efficacia della DGR n. 56/2018 ed ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

vista

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

premesse

che la Città Metropolitana di Roma Capitale (è succeduta alla Provincia di Roma) ex art.1 commi 16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

considerato

che è stato disposto il collocamento a riposo a far data dal 01.08.2018, del Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 2 ing. Alessandro Piotti, dirigente a tempo determinato, avendo lo stesso maturato il tempo di servizio utile per essere collocato in quiescenza secondo la normativa vigente applicabile ai dipendenti della P.A.;

che l'ing. Alessandro Piotti ha svolto ininterrottamente dal 1/12/1998, data di assunzione, tutte le attività di responsabile della Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 2;

che all'atto del collocamento in quiescenza dell'ing. Alessandro Piotti era in corso, ed è tuttora in corso, un processo di riorganizzazione della STO che prevede la rimodulazione dell'organico e la definizione del Piano dei Fabbisogni, l'introduzione di un nuovo sistema di protocollo informatico, la ridefinizione dei protocolli di sicurezza dei lavoratori, il consolidamento delle procedure per l'approvazione dei progetti nonché, tra l'altro, il perfezionamento dell'acquisizione di alcune gestioni comunali al S.I.I. personalmente gestite nei mesi precedenti dall'ing. Alessandro Piotti;

che pertanto l'apporto di esperienza e competenza specifica dell'ing. Alessandro Piotti assume particolare rilievo in relazione alla esigenza di completare il suddetto processo di riorganizzazione beneficiando anche della continuità con i peculiari profili operativi caratteristici della STO;

che inoltre è necessario assicurare il più generale trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici in affiancamento al nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno.

che l'art. 5, comma 9, del D. L. 95/12 come modificato dalla legge 114/14 e dal D.L. 90/14 ha stabilito che "per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno",

che pertanto si ritiene necessario continuare ad avvalersi, per un periodo, della ultradecennale esperienza ed indiscussa professionalità maturata dall'ing. Alessandro Piotti, affidando allo stesso, un incarico di collaborazione, come consentito dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 95/2012 nei termini modificati dal decreto legge 90/2014 e dalla legge 124/2015 ed in conformità alle circolari n.ri 6/2014 e 4/2015 di interpretazione ed applicazione del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

che l'incarico di collaborazione, che verrà svolto in collaborazione con l'ing. Massimo Paternostro, sarà a titolo gratuito, per la durata di mesi 12 (dodici) come consentito dalla normativa richiamata nei precedenti paragrafi, la quale nel vietare il conferimento di incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi ai lavoratori collocati in quiescenza, prevede eccezioni al divieto, tra cui l'ipotesi di conferimento dei predetti incarichi anche ai lavoratori collocati in quiescenza a condizione che gli stessi siano a titolo gratuito;

che l'incarico viene conferito senza obbligo di orario e di presenza in sede e per il relativo espletamento verrà previsto il rimborso delle spese documentate nei limiti fissati dalla vigente normativa;

considerata la necessità di avvalersi per le ragioni sopra indicate della possibilità data dalla normativa attualmente vigente, e di conferire, quindi, l'incarico di collaborazione e consulenza a titolo gratuito all'ing. Alessandro Piotti, per la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data del 1 ottobre 2018 previa sottoscrizione del Disciplinare d'incarico allegato al presente atto che dovrà intervenire prima del 1 ottobre 2018;

verificata la regolarità dell'istruttoria, l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti, la compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali responsabilità con la gratuità dell'incarico;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

1) di affidare, con decorrenza 1 ottobre 2018 e per la durata di dodici mesi fino al 30 settembre 2019 all'ing. Alessandro Piotti, in considerazione del contenuto e dell'importanza delle funzioni allo stesso già affidate all'interno della STO, un incarico di collaborazione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 95/2012 come modificato dal decreto legge 90/2014 e dalla legge 124/2015 ed in conformità alle circolari n.ri 6/2014 e 4/2015 e di interpretazione ed applicazione del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

2) di approvare l'allegato schema del Disciplinare di incarico di collaborazione senza vincoli di orario e di presenza in sede, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di stabilire che la sottoscrizione del Disciplinare d'incarico avverrà previa dichiarazione, da parte del soggetto incaricato, sull'insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali.

IL DIRIGENTE
Ing. PATERNOSTRO Massimo

DISCIPLINARE D'INCARICO A TITOLO GRATUITO

TRA

L'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale/ex Convenzione di Cooperazione rappresentato dal Dirigente responsabile ad interim della Segreteria Tecnico Operativa (STO), ing. Massimo Paternostro, nato a Roma il 04/05/1960, domiciliato per la carica in Via Cesare Pascarella, 31 00153 Roma

E

L'ing. Alessandro Piotti, C.F. PTTLN51T24H501B, nato a Roma il 24/12/1951 e residente Via della Mendola 198, CAP 00135 Roma

PREMESSO CHE

Con determinazione dirigenziale RU 3954 del 26/09/2018 allegata al presente atto e costituente parte integrante dello stesso, nell'approvare lo schema del disciplinare, si è affidato all'ing. Alessandro Piotti - in considerazione della necessità di assicurare un adeguato apporto di esperienza nonché la necessaria continuità organizzativa al processo di riorganizzazione della STO che prevede la rimodulazione dell'organico e la definizione del Piano dei Fabbisogni, l'introduzione di un nuovo sistema di protocollo informatico, la ridefinizione dei protocolli di sicurezza dei lavoratori, il consolidamento delle procedure per l'approvazione dei progetti nonché, tra l'altro, il perfezionamento dell'acquisizione di alcune gestioni comunali al S.I.I., così come di garantire il più generale trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici in affiancamento al nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale, un incarico di collaborazione a titolo gratuito per la durata di 12 (dodici) mesi come consentito dalla normativa vigente, la quale nel vietare il conferimento di incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi ai lavoratori collocati in quiescenza, prevede eccezioni al divieto, tra cui l'ipotesi di conferimento dei predetti incarichi anche ai lavoratori collocati in quiescenza a condizione che gli stessi siano a titolo gratuito e per durata non superiore a dodici mesi;

con il medesimo provvedimento, è stato stabilito che la sottoscrizione del Disciplinare d'incarico sarebbe avvenuta previa autodichiarazione, da parte del soggetto incaricato, sull'insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE DATO ATTO CHE LE PREMESSE
COSTITUISCON PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DEL DISCIPLINARE

Art. 1- Oggetto dell'incarico

L'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale/ex Convenzione di Cooperazione come sopra rappresentata, affida all'ing. Alessandro Piotti in possesso di riconosciuta competenza e pluriennale esperienza, un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, ai sensi della normativa sopra indicata.

L'incarico è finalizzato a supportare ed affiancare la STO sia nell'attuale processo di riorganizzazione che prevede la rimodulazione dell'organico e la definizione del Piano dei Fabbisogni, l'introduzione di un nuovo sistema di protocollo informatico, la ridefinizione dei protocolli di sicurezza dei lavoratori, il consolidamento delle procedure per l'approvazione dei progetti nonché, tra l'altro, il perfezionamento dell'acquisizione di alcune gestioni comunali al S.I.I., che con un più generale trasferimento delle

competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici in affiancamento al nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale.

E' esclusa ogni funzione dirigenziale e/o direttiva e non è consentita la rappresentanza dell'Ente a qualsiasi titolo ma sono consentiti incarichi su delega del Dirigente responsabile della STO, incarico attualmente ricoperto – ad interim – dall'ing. Massimo Paternostro, e o comunque connessi con l'attività della STO ove necessario per lo scopo della collaborazione.

Il presente contratto inoltre non dà diritto ad alcun trattamento assistenziale, né può far derivare oneri non consentiti dalla legge a carico dell'Ente.

Art 2 -Durata

L'incarico di cui al presente Disciplinare decorre dal 1.10.2018 ed avrà una durata pari, salvo risoluzione del contratto o recesso anticipato di una delle parti ai sensi del successivo articolo 7, a mesi 12 (dodici).

Art 3 – Insussistenza di corrispettivi

L'incarico è svolto a titolo gratuito, essendo l'incaricato già lavoratore collocato in quiescenza.

Art 4 - Obblighi dell'incaricato

L'ing. Piotti eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato a criteri di collaborazione con il personale operante all'interno dell'Ente.

L'ing. Piotti per le finalità del rapporto ha libero accesso a tutti i locali e uffici dell'Ente per lo svolgimento dell'incarico.

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente, per cui l'incaricato non potrà avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non a seguito di preventiva autorizzazione scritta da parte della STO.

L'ing. Piotti, avendo accesso a tutti gli Archivi, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio sui dati e sulle notizie di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico ed a rispettare le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali").

L'incaricato si astiene, altresì, dallo svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, ed i parenti ed affini entro il secondo grado e dichiara, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

L'ing. Piotti si impegna al rispetto delle disposizioni e degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art.2 del D.P.R 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma de/l'artico/o 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La violazione degli obblighi contenuti nella suddetta disposizione potrà dar luogo a risoluzione o decadenza del presente incarico.

Art.5 -Modalità attuative del rapporto

La gestione del rapporto di collaborazione è attribuita al Dirigente responsabile della STO, incarico attualmente ricoperto – ad interim – dall'ing. Massimo Paternostro, fermo restando che l'ing. Piotti presta la propria attività in favore della Segreteria Tecnico Operativa, in collaborazione con il medesimo Dirigente responsabile.

Il rapporto di collaborazione sarà articolato senza obbligo di orario e di presenza in sede.

Art.6 - Responsabilità in caso di infortuni

Data la natura collaborativa del rapporto l'incaricato solleva la STO da ogni responsabilità per eventuali infortuni in cui dovesse incorrere durante l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto e si impegna a stipulare, a proprie spese, una polizza assicurativa per responsabilità civile e per eventuali infortuni.

Art.7 - Recesso anticipato e risoluzione del contratto

Le parti potranno recedere liberamente in qualsiasi momento dal presente contratto, previa comunicazione all'altra parte con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 8 Registrazione

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese derivanti dall'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Reso in duplice originale in Roma, presso la sede della STO in data gg/mese/anno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li 27 settembre 2018

L'INCARICATO Ing. Alessandro Piotti



IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM Ing. Massimo Paternostro